

# REGOLAMENTO DANNI ATC 5 FIRENZE SUD

## **Articolo 1**

### **Competenze in materia di indennizzo danni**

Gli ATC sono competenti per la determinazione e l'erogazione dei contributi per gli indennizzi dei danni alle produzioni agricole causati dalla fauna selvatica sul territorio a caccia programmata e negli istituti faunistici di competenza e per le opere di prevenzione attuata dagli ATC o dai singoli imprenditori agricoli con misure adeguate a prevenire il danno in funzione della/e specie presente/i. La prevenzione danni è attuata anche con la gestione delle specie in regime di caccia ed in regime di controllo.

## **Articolo 2**

### **Soggetti beneficiari**

Gli indennizzi per i danni alle produzioni agricole, possono essere richiesti dai soggetti che abbiano la qualifica di imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, regolarmente iscritti al registro delle imprese.

## **Articolo 3**

### **Indennizzo dei danni**

L'indennizzo in questione viene concesso per i danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, su richiesta dei beneficiari e previa valutazione da parte di tecnici abilitati, selezionati dagli ATC e adeguatamente formati in ambito agronomico e faunistico.

L'indennizzo non è cumulabile con altre forme di ristoro del medesimo danno subito, comprese quelle di natura assicurativa.

Gli indennizzi possono essere richiesti dai soggetti indicati nell'articolo 2 esclusivamente per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle attività agricole esercitate in forma d'impresa, purché tali attività si svolgano all'interno del territorio di competenza dell'ATC 5.

L'ATC 5 può riconoscere l'indennizzo anche in presenza di eventi di forza maggiore, qualora tali circostanze impediscano il normale svolgimento delle attività agricole. In tali casi, il danno sarà considerato ammissibile, previa valutazione da parte del Comitato competente, che esaminerà ogni situazione singolarmente e con criterio discrezionale, tenendo conto della documentazione fornita e delle specificità del caso.

Per quanto riguarda le produzioni agricole, sono ammesse a contributo per il risarcimento:

- 1) colture erbacee
- 2) colture arboree
- 3) rimboschimenti fino a tre anni dall'impianto
- 4) boschi cedui nei tre anni successivi al taglio
- 5) colture orto floro vivaistiche

Sono considerate opere approntate sui terreni agricoli quelle funzionali all'esercizio dell'attività agricola stessa, in particolare:

- 1) le serre e le serre/tunnel
- 2) opere realizzate a sostegno dei filari nelle colture arboree
- 3) opere per la regimazione delle acque

Non sono comunque ammessi a indennizzo, secondo queste modalità procedurali, i danni che si sono verificati:

- 1) nei fondi chiusi o nei terreni sottratti alla gestione programmata della caccia ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 3/1994;
- 2) nei fondi comunque recintati in modo da impedire il libero passaggio di animali o persone;
- 3) nei fondi con recinzioni in rete metallica realizzate col contributo dell'ATC, nei 10 anni successivi alla data del collaudo da parte del tecnico incaricato dall'ATC;
- 4) nei divieti di caccia istituiti ai sensi dell'art. 33 comma 8 della l.r. 3/94 su richiesta del privato;
- 5) nei divieti di caccia per la tutela della produzione agricola di cui all'art. 42 della L.R. 3/94;
- 6) su superfici interessate da istituti o aziende private che abbiano tra le finalità la tutela, la produzione faunistica o l'attività venatoria;
- 7) richiesti non in tempo utile per la verifica in campo da parte dei tecnici incaricati e, comunque, qualora risulti che la richiesta sia stata presentata oltre le 48 ore dalla constatazione del danno;
- 8) alle colture che al momento del sopralluogo siano già state parzialmente o totalmente raccolte o comunque manomesse;
- 9) alle colture dove non sia in alcun modo tecnicamente accertabile la causa del danneggiamento;
- 10) Le richieste presentate oltre il normale periodo di maturazione e raccolta del prodotto non saranno ammesse, salvo nei casi in cui l'agricoltore abbia comunicato, prima del periodo di raccolta indicato nell'Allegato A, una diversa tempistica, debitamente motivata. In caso di risemina, le richieste saranno accettate solo se la nuova semina è stata effettuata nei periodi previsti dall'Allegato A;
- 11) gli impianti di essenze arboree attuati con i contributi comunitari ove non sia stata prevista in progetto alcuna opera di prevenzione, qualora ammessa dalla normativa comunitaria;
- 12) provocati da colombo di città (*Columba livia* forma domestica) o da altri animali domestici allevati, finanche allo stato semi-brado e brado;
- 13) alle colture spontanee ottenute in assenza di ordinarie operazioni agronomiche (quali lo sfalcio, la fienagione, la semina etc);
- 14) subiti da imprenditori agricoli che non abbiano messo in atto e mantenuto in maniera efficace le misure di prevenzione e protezione fornite e/o finanziate col contributo dell'ATC. L'ATC N.5 Firenze Sud si riserva di proporre, per situazioni di danneggiamento a carico di colture agricole che si siano ripetute per più di 3 anni consecutivi, sugli stessi appezzamenti di terreno, la realizzazione di idonee misure di prevenzione;
- 15) subiti per manifesta incuria delle strutture di prevenzione, realizzate con il contributo dell'ATC o in autonomia e/o che non consentano il regolare svolgimento delle operazioni di abbattimento e cattura;
- 16) subiti dagli agricoltori che non abbiano attuato opere di prevenzione adeguate a prevenire il danno in funzione della/e specie presente/i né presentato richiesta per interventi di abbattimento e/o cattura delle specie responsabili del danno;
- 17) subiti dall'imprenditore agricolo in caso di mancata attuazione dell'intervento di prevenzione finanziato dall'ATC nelle particelle per cui è stata richiesta la prevenzione, salvo il caso in cui l'imprenditore abbia autonomamente adottato una diversa misura di prevenzione ritenuta dall'ATC idonea;
- 18) alle colture in stato di abbandono o in evidente incuria;

- 19) provocati da eventi meteorologici.
- 20) a prati pascolo naturali, giardini, impianti sportivi, piante ornamentali, muretti, terrazzamenti, ciglioni e parchi;
- 21) non direttamente provocati da fauna selvatica;
- 22) di importo complessivo inferiore ad Euro 100 per ogni istanza;

#### **Articolo 4**

##### **Procedure per il risarcimento dei danni**

L'imprenditore agricolo che ha subito un danno alle proprie coltivazioni a causa della presenza di fauna selvatica e che intende richiedere l'indennizzo danni, deve presentare domanda tramite portale GESTOFAUNA **entro 48 ore** dalla constatazione del danno, in modo tale da dare al soggetto destinatario, l'opportunità di adottare tempestivamente tutti i provvedimenti e/o accorgimenti tecnici atti ad impedire, o comunque limitare, un ulteriore aggravamento del danno.

Con la sottoscrizione della domanda, il richiedente dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità delle informazioni fornite, si impegna ad allegare copia del bonifico bancario di € 50,00, versato a titolo di deposito cauzionale ed esonera l'ATC da qualsiasi responsabilità nei confronti di eventuali terzi che possano vantare diritti sull'indennizzo eventualmente riconosciuto. Inoltre, ai fini della corretta istruttoria della pratica, il richiedente è tenuto a allegare alla domanda anche il modello di autorizzazione alla visibilità del fascicolo aziendale depositato presso ARTEA, debitamente compilato e firmato.

Qualora la domanda risulti incompleta, irregolare o errata, l'imprenditore agricolo è tenuto al completamento o regolarizzazione della domanda stessa entro 30 giorni dall'avvenuta segnalazione. Decorso inutilmente il suddetto termine la domanda viene rigettata.

Nel caso di aggravamento di un danno già stimato, l'interessato può avanzare nuova richiesta di sopralluogo senza la necessità di allegare la documentazione già presentata.

L'ATC è tenuta a effettuare un sopralluogo per l'accertamento e la stima del danno entro 10 giorni dalla data di ricevimento della segnalazione. Durante o a seguito del sopralluogo, l'ATC verifica con l'imprenditore agricolo gli eventuali interventi e accorgimenti di prevenzione da adottare. La data del sopralluogo deve essere comunicata all'imprenditore agricolo con almeno 3 giorni di preavviso in modo da consentire la presenza del richiedente o di un suo delegato, ivi compreso un eventuale perito di parte.

Il richiedente è tenuto a non procedere alla raccolta anteriormente al tempo utile necessario per l'effettuazione del sopralluogo.

Il tecnico incaricato dovrà necessariamente procedere ai seguenti adempimenti:

- 1) Verifica l'arrivo di nuove istanze di richiesta danni all'interno del gestionale Gestofauna e procedure con l'assegnazione al tecnico istruttore, controlla sull'ammissibilità delle pratiche danni in arrivo, della richiesta presentata dall'agricoltore in relazione al vigente PRAF della Regione Toscana ed al regolamento ATC;
- 2) verifica della documentazione catastale e della cartografia particellare in scala adeguata a consentire l'individuazione territoriale del danno. In caso di vigneti certificati, è obbligatoria la certificazione del catasto vitivinicolo;
- 3) verifica della documentazione attestante il titolo di conduzione e della rispondenza tra certificato catastale e titolare della richiesta;
- 4) mappatura del danno mediante tecnologia GPS e rilevamenti fotografici;
- 5) valutazione e stima del danno procedendo, ove necessario, con metodo analitico alle misurazioni degli appezzamenti danneggiati se facilmente individuabili o, in caso di danno diffuso, alla

delimitazione di aree di saggio, distribuite uniformemente sull'appezzamento con conseguente determinazione della media ponderale e definizione dell'aliquota percentuale media complessiva;

6) redazione del verbale di sopralluogo su apposita scheda predisposta dall'ATC.

Il verbale del sopralluogo deve essere necessariamente sottoscritto dal tecnico incaricato e dall'imprenditore richiedente o suo delegato per accettazione, anche nel caso in cui il richiedente si trovi in disaccordo con la perizia di stima del tecnico incaricato. In caso di mancata sottoscrizione del verbale di sopralluogo, da parte dell'imprenditore richiedente è necessario indicare, nel verbale stesso, le motivazioni della mancata sottoscrizione, l'ATC si riserva la possibilità di procedere al non risarcimento del danno richiesto. L'assenza non comunicata del richiedente o suo incaricato al sopralluogo, costituisce rinuncia di fatto a eventuali contestazioni della perizia

Una copia del verbale deve essere consegnata all'imprenditore agricolo richiedente.

L'agricoltore invia all'ATC la eventuale contro perizia redatta da parte di un professionista, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, da svolgersi entro 5 giorni dalla perizia svolta dal tecnico incaricato dell'ATC. La trasmissione della controperizia dovrà avvenire entro 5 giorni dal suo espletamento.

Nel caso dei danni entro i 200 mt dagli Istituti faunistici privati, il tecnico deve convocare anche il competente soggetto gestore, che potrà presenziare alle operazioni peritali.

L'ATC si riserva di affidare ai tecnici la valutazione preliminare dello stato agronomico delle colture nelle aziende che hanno manifestato criticità negli anni precedenti.

### **Portale GESTOFAUNA**

Le istanze di richiesta danno dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica e non saranno prese quindi in considerazione altre modalità di invio.

#### **Controllo delle istanze a sistema ARTEA**

L'ATC, tramite il tecnico incaricato, procederà al controllo del 20% delle istanze di richiesta danni, tale verifica sarà effettuata mediante consultazione del fascicolo aziendale presente nel sistema informativo SI ARTEA, con l'obiettivo di:

- accertare la validità dei titoli di conduzione delle parcelle indicate nella domanda;
- verificare la coerenza del Piano Colturale Grafico (PCG) rispetto a quanto dichiarato dal richiedente.

L'esito del controllo sarà comunicato nel periodo immediatamente successivo alla presentazione dell'istanza e potrà comportare:

- l'accoglimento della domanda;
- il rifiuto dell'istanza;
- oppure la richiesta di integrazioni documentali.

Inoltre, l'ATC 5 effettuerà un controllo specifico sul 25% delle richieste di indennizzo relative a danni su vigneto, sempre tramite il tecnico incaricato. In questo caso, la verifica sarà focalizzata sulla dichiarazione annuale di produzione uve, consultata anch'essa attraverso il fascicolo aziendale presente su SI ARTEA.

L'ATC si riserva il diritto di non procedere al pagamento dell'eventuale danno accertato qualora l'imprenditore agricolo non abbia allegato alla domanda il modello di autorizzazione alla consultazione del fascicolo aziendale depositato presso ARTEA, debitamente compilato e sottoscritto.

## **Articolo 5**

### **Procedure di stima del danno**

#### **A) Danni alle colture cerealicole, foraggere e pascoli permanenti coltivati ordinariamente**

Nel caso di danni che interessano parti consistenti dell'appezzamento (almeno la metà dell'appezzamento) e verificati nella fase di semina o comunque in tempi tali da consentire le operazioni di risemina, è ammessa, se richiesta, la risemina. In questo caso occorre far presente al richiedente che qualora non vi provveda non potrà essere riconosciuto alcun rimborso diverso dal costo delle sementi originariamente danneggiate. In caso di risemina il risarcimento è calcolato moltiplicando la superficie interessata per il costo delle lavorazioni meccaniche relative alla semina, delle sementi e relativa manodopera.

In caso di danni di lieve entità, diffusi sull'appezzamento o in caso di mancato parziale raccolto, il danno dovrà essere verificato prima del raccolto. È compito del richiedente, inoltrare nuova istanza all'ATC, per un ulteriore sopralluogo prima del raccolto, pena il non riconoscimento del danno.

In questo caso il risarcimento è calcolato moltiplicando le stime quantitative verbalizzate per i prezzi unitari dei diversi prodotti agricoli previsti dai mercuriali.

Nel caso di colture locali di particolare pregio, a denominazione di origine (DOP o IGP), biologiche o che comunque riescono ad ottenere localmente prezzi di vendita fuori dall'ordinarietà, i prezzi verranno determinati previa indagine dei mercati locali.

In caso di superfici danneggiate non soggette a raccolta, il risarcimento è decurtato delle spese della raccolta medesima, effettivamente risparmiate dall'imprenditore agricolo in conseguenza del danno.

In presenza di danni arrecati a prato o prato pascolo, la valutazione dovrà essere fatta in base al mancato raccolto dell'anno. Se lo stesso danno si presenta su superfici inerbite, ma non facenti parte di una coltivazione (prati spontanei), non può essere riconosciuto, come non sono riconosciuti danni a scarpate o muri a secco.

Per i danni causati in fase di maturazione del prodotto, il risarcimento sarà pari alla perdita del prodotto definito in sede di valutazione.

#### **B) Danni alle colture orto floro vivaistiche**

Il risarcimento viene determinato secondo i seguenti criteri:

- superficie danneggiata
- prezzo del prodotto
- produzione media della zona

Gli importi del risarcimento sono determinati sulla base dei prezzi unitari dei diversi prodotti agricoli previsti dai mercuriali.

#### **C) Danni alle colture arboree in attualità di coltivazione**

##### **a) Frutteti - oliveti - vigneti - castagneti da frutto:**

Nel caso di danni tali da rendere preferibile la sostituzione delle piante, il risarcimento è basato sul costo delle sostituzioni (messa a dimora completa), con una integrazione pari al valore del prodotto perduto stimata con riferimento alla produttività della pianta danneggiata e del periodo necessario all'entrata in produzione di quella reimpiantata.

Nel caso di danni a vigneti soggetti a disciplinari di produzione dovrà essere prodotta copia della dichiarazione di produzione vitivinicola (produzione uve) presentata agli organismi competenti nei termini di legge, da trasmettere all'ATC entro il 31 dicembre.

##### **b) Rimboschimenti fino a tre anni dall'impianto:**

Nel caso di danni tali da rendere necessaria la sostituzione delle piantine danneggiate (per danni verificatisi entro tre anni dall'impianto) il risarcimento è basato sul costo delle sostituzioni con messa a dimora completa.

## **Articolo 6**

### ***Determinazione dei prezzi e liquidazione dei danni***

Ai fini della determinazione dei risarcimenti, si dovranno considerare i prezzi di mercato alla produzione rilevati attraverso le seguenti fonti ufficiali:

- i mercuriali delle Camere di Commercio indicate nel PRAF;
- le rilevazioni effettuate dall'ISMEA;
- l'elenco dei prezzi di mercato dei prodotti agricoli predisposto dal MASAF (Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste), utilizzato per la determinazione dei valori assicurabili nel mercato agevolato.

In caso di produzioni agricole non presenti sulle quotazioni mercantili, si provvederà ad una stima dei prezzi mediante esame delle fatture di vendita o tramite ricerca esplorativa di mercato.

Alle produzioni con certificazione biologica (che dovrà essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno in corso), qualora non fosse specificato nei mercuriali, si applica una maggiorazione del prezzo del 30% sulla quotazione.

Ogni anno verranno liquidati dall'ATC gli indennizzi relativi alle domande istruite tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente.

Nel caso in cui le risorse disponibili non dovessero risultare sufficienti a coprire l'intero ammontare delle domande indennizzabili, ciascuna domanda è liquidata per un importo ridotto proporzionalmente in ugual misura.

Entro il 31 gennaio l'ATC effettuerà l'istruttoria ed i relativi indennizzi determinati. Entro 30 giorni dall'approvazione da parte del comitato di gestione dell'istruttoria e comunque non oltre il termine del 31 marzo, l'ATC provvederà all'erogazione degli indennizzi ai beneficiari.

Le istruttorie delle domande ritenute non indennizzabili si intendono concluse con la comunicazione di non ammissibilità della domanda da parte dell'ATC all'azienda.

Le istruttorie delle domande ritenute ammissibili si intendono concluse al momento dell'approvazione della delibera dell'ATC con l'individuazione dell'elenco dei beneficiari e dei relativi importi da liquidare.

La liquidazione del danno verrà effettuata esclusivamente a mezzo di bonifico bancario su conto corrente dedicato dell'Azienda agricola.

**Allegato A**  
**Periodi di Raccolta e Risemina Prodotti Agricoli**  
**ATC 5 Firenze Sud**

Coltura	Periodo raccolta	Periodo risemina
<b>CEREALI</b>		
Frumento tenero	15 Giugno-31 Luglio	
Frumento tenero antico	15 Giugno-31 Luglio	
Frumento duro	1-31 Luglio	
Frumento duro antico	1-31 Luglio	
Orzo	20 Giugno-31 Luglio	
Avena	1 Luglio-20 Agosto	
Triticale	1 Luglio-20 Agosto	
Farro	1 Luglio-20 Agosto	
Mais da granella	15 Agosto-31 Ottobre	
Mais maranino	15 Agosto-31 Ottobre	
Sorgo da granella	1 Settembre-31 Ottobre	
Grano Saraceno	15 Agosto-15 Ottobre	
<b>OLEOPROTAGINOSE</b>		
Girasole da granella	15 Settembre-15 Ottobre	
Girasole alto oleico	15 Settembre-15 Ottobre	
<b>FORAGGI</b>		
Favino	15 Giugno-15 Agosto	
Frumento	15 Giugno-31 Luglio	
Frumento da insilare	15 Giugno-31 Luglio	
Triticale da insilare	15 Giugno-31 Luglio	
Mais da insilare	1 Agosto-10 Ottobre	
Sorgo da insilare	15 Agosto-10 Ottobre	
Lupinella	15 Maggio-31 Luglio	
Lupinella da seme	1-31 Agosto	
Erba medica	15 Maggio-30 Settembre	
Pisello proteico	30 Giugno-31 Luglio	
Cece	30 Giugno-31 Luglio	
Veccia	30 Giugno-31 Luglio	
Erbaio misto da sfalcio	1 Giugno-31 Luglio	
Prato	1 Maggio-30 Settembre	
Prato-pascolo	1 Maggio-30 Settembre	
Pascolo	1 Maggio-30 Settembre	

<b>Coltura</b>	<b>Periodo raccolta</b>	<b>Periodo risemina</b>
<b>ORTAGGI - LEGUMI</b>		
Patata	1 Luglio-30 Settembre	
Pomodoro	15 Giugno-30 Settembre	
Fagiolo fresco da sgranare	30 Giugno-30 Settembre	30 APRILE
Fagiolino	30 Giugno-30 Settembre	
Cavolfiore	30 Settembre-15 marzo	15 AGOSTO
Cavolo cappuccio	31 Luglio-15 Febbraio	15 AGOSTO
Cavolo verza	31 Luglio-15 Febbraio	15 AGOSTO
Cavolo nero	1 Ottobre-15 Febbraio	30 AGOSTO
Insalata lattuga	15 Aprile-10 Ottobre	
Broccolo		15 AGOSTO
Radicchio	15 Ottobre-15 Marzo	
Ceci		30 APRILE
Lupini		30 APRILE
Cicoria	15 Aprile-10 Ottobre	
Foraggere		30 APRILE
Peperone	1 Giugno-30 Settembre	
Rapa	15 Settembre-1 Febbraio	
Sedano rapa	1 Ottobre-15 Marzo	
Girasole		30 MAGGIO
Sorgo		30 MAGGIO
Soia		30 MAGGIO
Zucchini	15 Giugno-30 Settembre	
Mais		10 GIUGNO
Fava	15 Aprile-31 Luglio	
Melanzana	1 Giugno- 30 Settembre	
<b>UVA DA VINO</b>		
Uva comune	15 Agosto-15 Ottobre	
Chianti Classico	15 Agosto-15 Ottobre	
Chianti Colli Fiorentini	15 Agosto-15 Ottobre	
Chianti Montalbano	15 Agosto-15 Ottobre	
IGT Toscano	15 Agosto-15 Ottobre	
Uva da vinificazione	15 Agosto-15 Ottobre	
<b>OLIVO</b>		
Olive da olio	10 Ottobre-15 Gennaio	
<b>FRUTTIFERI</b>		
Ciliegia	15 Maggio-30 Giugno	

<b>Coltura</b>	<b>Periodo raccolta</b>	<b>Periodo risemina</b>
Fico	1 Giugno-30 Settembre	
Mela	15 Settembre-30 novembre	
Susina	15 Giugno-31 Agosto	
Pesca	15 Giugno-31 Ottobre	
Pera	15 Giugno-15 Dicembre	
Noce	1 Settembre-1 Ottobre	
<b>CASTANICOLTURA</b>		
Marrone	1-31 Ottobre	

